

PARTE SPECIALE G

**DELITTI DI CRIMINALITA'
ORGANIZZATA ANCHE A CARATTERE
TRANSNAZIONALE**

**REATO DI INDUZIONE A NON
RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

**AGGIORNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23 MARZO
2023**

INDICE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G | 3 |
| 2. | I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 <i>TER</i> E 25 <i>DECIES</i> DEL DECRETO | 3 |
| 3. | AREE A RISCHIO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E PRINCIPALI CONTROLLI | 10 |
| | AREA A RISCHIO N. 1 – GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON SOGGETTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI | 11 |
| 4. | I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 12 |

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ("Modello"), al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo, tra l'altro, di:

- portare a conoscenza dei destinatari i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, "Decreto") nonché le aree a rischio di reato;
- indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 *TER* e 25 *DECIES* DEL DECRETO

La presente Parte Speciale è volta a prevenire i seguenti reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 ("Decreto"):

- a) il reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** di cui all'art. 25 *decies*;
- b) i **delitti di criminalità organizzata – anche a carattere transnazionale** – di cui all'art. 24 *ter*.

a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

E' richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'ente ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società.

b) Delitti di criminalità organizzata (anche a carattere transnazionale)

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, ha aggiunto l'art. 24 *ter* al D.lgs. n. 231/2001, introducendo, fra i reati presupposto di cui al Decreto, ulteriori fattispecie rilevanti, cumulativamente indicate con "Delitti di criminalità organizzata".

Di seguito si riporta sinteticamente la descrizione dei soli reati ritenuti astrattamente rilevanti per la Società.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è un delitto plurisoggettivo (nel senso che perché sia configurabile necessita della partecipazione di minimo tre persone).

La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione integra, quindi reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: i) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

La dottrina ammette la configurabilità del "concorso esterno" nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (v. sotto).

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, comma 4, c.p.); il numero di dieci o più degli associati (art. 416, comma 5, c.p.); associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi (art. 416, comma 6).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla CEM Ambiente insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della PA, consulenti, medici, ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio, contro la PA o contro la proprietà industriale, ecc.) anche mediante:

- a) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro;

- b) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione (sempre che ricorrano le condizioni precedentemente menzionate).

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 c.p. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

La giurisprudenza (Sez. Un. n. 22327/2003) ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere caratterizzato dalla: a) occasionalità e autonomia del contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di associazione a delinquere "semplice", con la differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la processa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Inoltre, la **legge 16 marzo 2006, n. 146**, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come **'reato transnazionale'**, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende *"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"*.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- a) associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- b) associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- c) associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- d) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

- e) traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- f) intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 c.p.).

Premesso quanto sopra, all'esito dei risultati delle attività di *risk assessment* relative a CEM Ambiente, non tutti i reati richiamati dall'art. 24 *ter* del Decreto appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili.

Tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei reati sopra indicati potrebbero essere rilevanti e, in particolare, si tratta dei seguenti reati già descritti sopra: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.).

A questi, si aggiunge, altresì, il reato di favoreggiamento personale, descritto di seguito:

Favoreggiamento personale (art. 378 cod.pen.)

La norma punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene turbato da fatti che mirano ad ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia.

Il reato potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto riferibile al gruppo ponga in essere attività volte ad aiutare, taluno, ad esempio,

altri dipendenti o gli amministratori della società a sviare le indagini della polizia giudiziaria durante un'ispezione.

3. AREE A RISCHIO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E PRINCIPALI CONTROLLI

Preliminarmente, deve essere evidenziato che, con particolare riferimento ai **reati associativi**, questi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es., associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) e, di conseguenza, l'analisi in merito a questi ultimi è stata svolta in relazione ai risultati del *risk assessment* condotto nella fase preparatoria del Modello.

Logico corollario è che, con riguardo ai reati fine che astrattamente potrebbero essere imputati ai soggetti riferibili a CEM Ambiente, devono intendersi richiamati in questa sede (e, dunque, anche con riferimento ai reati associativi) tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i presidi di controllo dettagliati nelle precedenti Parti Speciali del Modello con particolare riferimento ai processi che implicano una relazione con terza parti (fornitori, appaltatori, consulenti, clienti, comuni, ecc).

Quanto, invece, al **reato di a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, in occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, è stata individuata una **area "a rischio reato"**, ovvero, un settore rispetto al quale è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di tale reato.

All'interno di tale area sono state individuate:

- le relative **attività c.d. "sensibili"**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione del reato in questione;
- le **funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili"** e che, astrattamente, potrebbero commettere tale reato sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in

ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;

- in via esemplificativa, i **principali controlli procedurali previsti** con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

| AREA A RISCHIO N. 1 – GESTIONE DEL CONTENZIOSO | | |
|--|--|--|
| funzioni aziendali coinvolte | | <ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Direzione Generale; - Direzione Corporate; - legali esterni. |
| attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili | | <p>a) Gestione di contenziosi (partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici);</p> <p>b) Selezione dei legali;</p> <p>c) Rapporti con controparti ed Autorità Giudiziaria.</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p><i>1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)</i></p> |

| | |
|---|---|
| misure di controllo specifiche | <ul style="list-style-type: none"> • La Società identifica in modo chiaro, mediante formale delibera del CdA, i soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio ed a conferire le procure speciali; • previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; • selezione di professionisti affermati nel settore il cui compenso è concordato preventivamente; • valutazione preventiva delle azioni legali da intraprendere (attiva o passiva) al fine di adottare la strategia più adeguata. |
|---|---|

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività per conto di CEM Ambiente, i responsabili della funzione coinvolta nell'area "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati richiamate nel paragrafo 1;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni all'AG.

È, inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di CEM Ambiente – ivi incluso per ciò che attiene i contatti relativi a rapporti con società del Gruppo – siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi;
- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nell'aree "a rischio reato" indicate nel par. 2;
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "**OdV**") eventuali situazioni di irregolarità.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra la Società:

- ha previsto un processo di selezione dei fornitori ispirato ai principi di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità, economicità (che tuttavia non può mai essere prevalente rispetto agli altri criteri) ed eticità così come suggerito dal Codice Antimafia per le imprese;
- introduce meccanismi di qualificazione etica delle imprese appaltatrici;
- verifica la sussistenza dei requisiti dei fornitori/appaltatori prima dell'instaurazione del rapporto contrattuale e durante l'esecuzione dello stesso ne viene verificata la permanenza;
- richiede agli appaltatori di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori;
- introduce nei contratti con i fornitori/appaltatori clausola con cui il fornitore/appaltatore si impegna a rispettare il Modello ed il Codice Etico;
- impone contrattualmente al fornitore/appaltatore di comunicare senza indugio le situazioni ed ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti previsti in fase di selezione;
- richiede all'impresa appaltatrice di indicare preventivamente se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese che devono impegnarsi a rispettare il Modello di CEM Ambiente;
- ha previsto specifici controlli sulla selezione dei fornitori anche ove essi svolgano attività per le quali sono richiesti permessi, autorizzazione o licenze;

- ha introdotto regole precise in tema di transazioni finanziarie che prevedano specifici controlli con i quali venga garantita la rintracciabilità degli stessi.
- ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale;
- pianifica e svolge una adeguata attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che prevede tra gli altri, la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità eventualmente presenti sul territorio, e l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento criminalità ed educazione alla legalità;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui CEM Ambiente può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande.